

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

L. 0, 60

Anno LXV

Roma — Sabato, 15 novembre 1924

Numero 267

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L. 100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	" 70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	" 120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine cent. 60 — Arretrato cent. 80; all'estero L. 1,20 — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di cent. 60 ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, cent. 30 — Arretrato cent. 40

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 91-66) — e decorrono dal 1° del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924

Per il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - A. Boffi. — Ancona - G. Focola. — Aquila - F. Agnelli. — Arezzo - A. Pellegrini. — Ascoli Piceno - Ugo Censori. — Avellino - C. Leprini. — Bari - Fratelli Favio. — Belluno - S. Benetta. — Benevento - E. Podio. — Bergamo - Anonima libreria italiana. — Bologna - L. Cappelli. — Bolzano - L. Trevisini. — Brescia - E. Castoldi. — Cagliari - G. Carta. — Caltanissetta - P. Milita Russo. — Campobasso - (*) — Caserta - F. Abussi. — Catania - G. Giannotta. — Catanzaro - G. Mazzocco. — Chieti - E. Piccirilli. — Como - C. Nani e C. — Cosenza - L. Luberto. — Cremona - E. Rastelli. — Cuneo - G. Salomone. — Ferrara - Taddei Sotti. — Firenze - M. Mozzon. — Fiume Libreria Dante Alighieri. — Foggia - G. Pivone. — Forlì - G. Archetti. — Genova - Libreria internazionale Treves dell'Anonima libreria italiana. — Girgenti - (*) — Grosseto - F. Signorilli. — Imperia - S. Benedusi. — Lecce - Libreria F.lli Spaccante. — Livorno - S. Belforte e C. — Lucca - S. Belforte e C. — Macerata - R. Franceschetti. — Mantova - G. Mondoli. — Massa Carrara - A. Zannoni. — Messina - G. Principato. — Milano - Anonima libreria italiana. — Modena - G. T. Vincenzi e nipote. — Napoli - Anonima libreria italiana. — Novara - R. Guaglio. — Padova - A. Draghi. — Palermo - O. Fiorenza. — Parma - D. Vannini. — Pavia - Succ. Bruni Narelli. — Perugia - N. Simonelli. — Pesaro - G. G. Federici. — Piacenza - V. Porta. — Pisa - Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite. — Pola - E. Schmidt. — Potenza - (*) — Ravenna - E. Lavagna e Fo. — Reggio Calabria - R. D'Angelo. — Reggio Emilia - L. Bonvicini. — Roma - Anonima libreria italiana, Stamperia Reale. — Rovigo - G. Marin. — Salerno - P. Schiavone. — Sassari - G. Ledda. — Siena - Libreria San Bernardino. — Siracusa - G. Greco. — Sondrio - Zucchi. — Spezia - A. Zucchi. — Taranto - Fratelli Filippi. — Teramo - L. d'Ignazio. — Torino - F. Casanova e C. — Trapani - G. Banci. — Trento - M. Disertori. — Treviso - Longe e Zoppelli. — Trieste - L. Cappelli. — Friuli - Carducci. — Venezia - S. Serafin. — Verona - R. Cavanca. — Vicenza - G. Galla. — Zara - E. de Seefeld. — (*) Provisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

- 1749. — REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1725.
Semplificazione nella contabilità in materia dei magazzini e depositi del Genio militare per la Regia marina e del Commissariato Pag. 3987
- 1750. — REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1729.
Modifiche al R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, relativo al Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto. Pag. 3988
- 1751. — REGIO DECRETO 4 settembre 1924, n. 1740.
Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Genova a riscuotere diritti di segreteria Pag. 3989
- 1752. — REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 1726.
Istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Commissione consultiva per quanto ha tratto con la preparazione delle conferenze di diritto internazionale privato Pag. 3990
- 1753. — REGIO DECRETO 9 ottobre 1924, n. 1765.
Costituzione presso il Ministero dell'economia nazionale dell'Istituto di economia e statistica agraria. Pag. 3991
- 1754. — REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1763.
Istituzione in Zara di una sezione autonoma del Genio civile Pag. 3992
- 1755. — REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1780.
Norme per la trasmissibilità delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3.50 % Pag. 3992
- 1756. — REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1717.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Alberto Buscaino Campo, in Trapani Pag. 3993

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Estrazioni dei premi assegnati ai Buoni del Tesoro novennali Pag. 3993

Ministero dell'economia nazionale:

Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti Pag. 3997
Elenchi nn. 11 e 12 delle opere riservate ai termini della legge sui diritti d'autore Pag. 3998

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'economia nazionale: Concorso per esami e per titoli al posto di assistente agronomo presso la Stazione chimico-agraria di Torino Pag. 4001
Ministero della marina: Concorso a tre posti di capo tecnico aggiunto artificiere Pag. 4001

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1749.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1725.

Semplificazione nella contabilità in materia dei magazzini e depositi del Genio militare per la Regia marina e del Commissariato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Visto il R. decreto 25 maggio 1899, n. 190;
Vista la legge 20 giugno 1909, n. 365;
Visto il R. decreto 2 giugno 1904, n. 238;
Visto il R. decreto 18 giugno 1908, n. 283;
Visto il R. decreto 17 ottobre 1912, n. 1244;
Visto il R. decreto 20 luglio 1922, n. 1213;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono estese ai magazzini del Genio militare per la marina, ai depositi delle sussistenze della Regia marina e ai magazzini del vestiario del corpo Reale equipaggi dipendenti dal Commissariato militare marittimo, le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. decreto 20 luglio 1922, n. 1213, in quanto applicabili, riguardanti l'abolizione dell'emissione degli ordini di scarico mod. 3, di cui al R. decreto 25 maggio 1899, n. 190, e la loro sostituzione con i relativi documenti originali di scarico.

A tal'uopo alle contabilità semestrali dei suddetti magazzini e depositi, saranno invece allegati i documenti in base ai quali ebbero luogo effettivamente i movimenti di uscita dei materiali, dei generi o degli effetti di vestiario, o i prospetti riepilogativi dei medesimi, debitamente documentati.

Tali documenti per essere validi dovranno contenere chiaramente indicati, oltre l'autorità richiedente e il magazzino distributore:

- a) il numero d'ordine di nomenclatura dei materiali o dei generi o degli effetti di vestiario;
- b) la denominazione dei materiali, dei generi o delle robe suddette;
- c) la specie d'unità;
- d) la quantità delle distribuzioni effettuate dai magazzini o depositi suddetti.

Tutti i documenti dovranno contenere la firma del direttore dal quale dipende il magazzino o il deposito, o di chi per esso, e del consegnatario del magazzino, oltre quella dell'autorità richiedente.

Nulla è variato per quanto riguarda i passaggi dall'uno all'altro magazzino per i quali continueranno ad essere compilati, in doppia copia, gli ordini di scarico mod. 3-bis, di cui all'art. 11 del R. decreto 25 maggio 1899, n. 190.

Art. 2.

Le direzioni del Genio militare per la marina e le direzioni di Commissariato militare marittimo, ciascuna per i propri magazzini, in luogo degli ordini di scarico mod. 3, soppressi, cureranno di porre su ciascun documento di scarico, o su ciascun riepilogo dei medesimi, una dichiarazione mediante apposito bollo la cui dicitura, che dovrà contenere anche l'indicazione della numerazione progressiva dei documenti di scarico, è stabilita dalla tabella A, allegata al presente decreto, che sarà, d'ordine Nostro, firmata dal Ministro per la marina.

Dopo l'apposizione di tale visto, senza il quale il documento non è valido per lo scarico, nessuna variazione potrà essere apportata ai documenti senza la relativa convalidazione da parte dell'ufficio amministrativo della Direzione competente.

Art. 3.

Le disposizioni di cui al presente decreto saranno applicate a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la marina saranno apportate — ove occorra — apposite modificazioni nei modelli da servire come documenti originali di scarico in modo che comprendano tutti gli elementi richiesti nell'art. 1, comma 3°, del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL
DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 51. — GRANATA.

TABELLA A.

Bollo da apporre sui documenti di scarico dei magazzini e depositi dipendenti dal Genio militare per la marina e dal Commissariato militare marittimo.

(1) d (2) (3)

Ufficio Amministrativo

Magazzino

Documento di scarico n. . . . dell'esercizio 19 . . . -19 . . .

Visto per le registrazioni

. 19

Il Direttore.

- (1) Direzione, sotto-direzione o ufficio.
- (2) Del Genio militare per la marina o di Commissariato militare marittimo.
- (3) Sede.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la marina:
REVEL.

Numero di pubblicazione 1750.

REGIO DECRETO 2 ottobre 1924, n. 1729.

Modifiche al R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, relativo al Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512;

Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 9 del regolamento approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, è modificato come segue:

L'assegno continuativo da conferirsi per decreto del Ministro per le finanze, su deliberazione della Commissione amministratrice, viene determinato in base alla terza parte della media degli aggi. lordi liquidati a favore del ricevitore nell'ultimo quinquennio, elevando ad anno intero quelli degli esercizi incompleti. Su questo quoziente vengono corrisposti tanti quarantesimi quanti sono gli anni di ritenuta come ricevitore, tralasciando le frazioni di anno se inferiori a sei

mesi, e computando per anno intero quelle eccedenti i sei mesi.

L'ammontare dell'assegno non può eccedere le annue lire 1800 nè essere inferiore a L. 500.

Art. 2.

Dell'art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, è soppresso il quinto comma nelle parole: « Gli assegni straordinari possono essere rinnovati al più per due anni, salvo che si tratti di orfani ai quali, sinchè minorenni, le concessioni possono essere rinnovate per altri nove anni ».

Art. 3.

Disposizione transitoria.

Gli assegni continuativi in corso di godimento alla data di pubblicazione del presente decreto saranno aumentati nei modi e nei limiti di cui all'art. 9, come sopra modificato, con decorrenza dal 1° luglio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 55. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1751.

REGIO DECRETO 4 settembre 1924, n. 1740.

Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Genova a riscuotere diritti di segreteria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visto il R. decreto 11 ottobre 1863, n. DCCCCXXXII (parte supplementare) che autorizza la Camera di commercio di Genova a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati;

Vista la deliberazione 30 aprile 1924 della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Genova è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati in base alla seguente tariffa, ed in base all'annesso regolamento visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente:

1. Per scritturazioni di facciata o frazione di facciata (indistintamente per tutti gli atti oltre agli eventuali altri diritti) L. 0.50

2. Per ogni copia di deliberazione, o di atti della Camera, o di documenti depositati nei suoi uffici e relativa autenticazione del presidente della Camera	L. 6.00
3. Per ogni certificato non altrimenti specificato	» 5.00
4. Per ogni facciata di atto eccedente la prima	» 2.50
5. Per ogni certificato di prezzi in base ad informazioni	» 10.00
6. Per ogni certificato con serie di prezzi	» 15.00
7. Per ogni legalizzazione di firma singola	» 3.00
8. Per ogni legalizzazione di più firme:	
per la prima firma	» 3.00
per ogni firma successiva alla prima	» 1.00
9. Per ogni richiesta di accertamenti di uso di piazza	» 20.00
10. Per ogni certificato di uso di piazza accertato	» 10.00
11. Per ogni certificato di origine	» 1.00
12. Per ogni certificato per esenzione dalla tassa di bollo sugli oggetti di lusso provenienti dall'estero (art. 3 decreto Ministeriale 16 febbraio 1921, n. 2115)	» 0.50
13. Per ogni certificato comprovante la qualifica di noleggiatori per automobili da rimessa in carta libera (R. decreto 22 novembre 1921, numero 1673)	» 0.50
14. Per ogni certificato da servire per le riscossioni presso la tesoreria provinciale od altri contabili, pagatori dei mandati od ordini di pagamento	» 2.50
15. Per ogni certificato di idoneità a concorrere a pubbliche aste, appalti, licitazioni, gare	» 10.00
16. Per ogni certificato di idoneità ad esercitare le funzioni di spedizioniere doganale, pesatore pubblico od altro ufficio	» 10.00
17. Per ogni carta di autorizzazione per viaggiatori di commercio	» 3.00
18. Per ogni designazione di arbitri o periti	» 25.00
19. Per ogni domanda di iscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera di commercio e industria di Genova — dovuto ad ogni rinnovazione di ruolo — pagabile all'atto della presentazione della domanda	» 50.00
20. Per ogni certificato di idoneità all'esercizio della mediazione:	
agenti di cambio	» 50.00
pubblici mediatori in merci	» 20.00
21. Per ogni decreto del presidente della Camera per svincolo di cauzione:	
agenti di cambio	» 50.00
pubblici mediatori in merci	» 20.00
22. Per ogni autorizzazione del presidente della Camera per mutamento di cauzione:	
agenti di cambio	» 25.00
pubblici mediatori in merci	» 10.00
23. Per ogni certificato di esecutorietà in materia di borsa (art. 5 del regolamento generale sulle Borse di commercio)	» 10.00
24. Per ogni visione di atti o deliberazioni o documenti depositati negli uffici della Camera	» 1.00
25. Per ogni informazione data per iscritto, oltre le spese postali	» 2.00
26. Per ogni certificazione o constatazione di atti o fatti compiuti fuori di ufficio, incombe alla parte interessata, oltre al pagamento del diritto di	» 10.00

il pagamento del rimborso delle spese di locomozione e delle vacanze o delle trasferte nella misura seguente:

per ogni vacanza di 2 ore. L. 10,00
per ogni trasferta non compresa la notte e per ogni giorno » 75,00

Qualora la distanza non superi i due chilometri non vi ha luogo alla trasferta. Il rimborso delle spese di locomozione, le vacanze e le trasferte, vanno alla persona delegata dalla Camera all'incarico.

Art. 2.

Il R. decreto 11 ottobre 1863, n. DCCCCXXXIII (p. s.) è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 63. — GRANATA.

Regolamento per la riscossione dei diritti sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Genova.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Genova, quelli che emanano direttamente dalla Presidenza e sono muniti delle firme del presidente o di chi ne fa le veci, dal segretario generale o di un suo sostituto e segnati col timbro di ufficio.

Art. 2.

La Camera rilascia i propri atti ufficiali in base a quanto risulta dai suoi registri e dai documenti di ufficio. Può rilasciare atti anche in base ad assunte informazioni od a quanto risulta da sua conoscenza facendo però di ciò espressa menzione negli atti stessi.

Art. 3.

Le domande per il rilascio degli atti camerati potranno essere scritte o verbali.

Le domande scritte per il rilascio di atti della Camera, fatta eccezione per quelli da rilasciarsi in carta libera a norma di legge, e per le legalizzazioni di firme, debbono essere presentate in carta legale al presidente della Camera di commercio e industria di Genova.

A tutte le domande sarà dato corso in ordine di presentazione.

Art. 4.

I richiedenti il rilascio di atti o la prestazione di servizi camerati, dovranno pagare alla Camera, al momento della produzione della relativa richiesta, i diritti di cui alla tariffa approvata a sensi di legge.

Art. 5.

Gli atti rilasciati in carta libera, dietro richiesta dei privati a norma di legge, sono soggetti al solo pagamento dei diritti per la scritturazione in base alla allegata tariffa.

Art. 6.

Gli atti rilasciati a richiesta di autorità statali o locali, o di Enti morali per uso proprio, non sono soggetti a tassa o diritto qualsiasi, spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese sostenute per il rilascio degli atti suddetti.

Art. 7.

Sopra ogni atto rilasciato dalla Camera, verranno apposte delle marche speciali, annullate col timbro dell'ufficio e comprovante l'importo dei diritti pagati.

Art. 8.

Il versamento delle somme riscosse dall'ufficio dovrà farsi alla cassa della Camera non oltre l'ultimo giorno di ciascun mese, ed in ogni caso tutte le volte che l'importo delle riscossioni effettuate supera le L. 500.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1752.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1924, n. 1726.

Istituzione presso il Ministero degli affari esteri di una Commissione consultiva per quanto ha tratto con la preparazione delle conferenze di diritto internazionale privato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta la convenienza di provvedere con uno stabile corpo consultivo ai lavori preparatori delle conferenze periodiche di diritto privato internazionale, e all'esame delle varie questioni che ne dipendono e che hanno attinenza con esse;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri e per la giustizia e gli affari del culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero degli affari esteri una Commissione consultiva, incaricata di attendere ai lavori preparatori delle conferenze di diritto internazionale privato, di formulare le proposte opportune e di dare il suo parere al Governo in tutto ciò che può avere attinenza con la suddetta materia.

Art. 2.

La Commissione sarà composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Ministro per gli affari esteri, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto, tra i funzionari dei due Ministeri, magistrati, consiglieri di Stato e giuristi particolarmente versati nello studio del diritto privato internazionale.

Essi eserciteranno l'ufficio per cinque anni, ma potranno sempre essere confermati.

Quando il Ministro per gli affari esteri lo stimerà opportuno, per lo studio di questioni speciali, potranno dal medesimo essere chiamati a farne parte, temporaneamente, anche altre persone di speciale competenza nelle questioni suddette.

Art. 3.

La Commissione nominerà nel suo seno un vice presidente ed un segretario generale. Il Ministro per gli affari esteri nominerà una o più persone incaricate di adempiere le funzioni di segretari.

Il presidente, d'accordo col Ministro, darà le disposizioni necessarie per il buon andamento dei lavori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1924.

Atti del Governo, registro 230, foglio 52. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1753.

REGIO DECRETO 9 ottobre 1924, n. 1765.

Costituzione presso il Ministero dell'economia nazionale dell'Istituto di economia e statistica agraria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, relativo ai provvedimenti per le stazioni e gli istituti sperimentali agrari e per la creazione di un Istituto di economia e statistica agraria;

Visto il R. decreto 15 agosto 1924, n. 1499, col quale viene istituita la fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero dell'economia nazionale è costituito l'Istituto di economia e statistica agraria, con i seguenti uffici:

1° L'ufficio centrale di statistica agraria, esistente presso la direzione generale dell'agricoltura;

2° Un ufficio di statistica forestale, per il quale i fondi necessari saranno stanziati nel bilancio dell'azienda del demanio forestale, a norma di legge;

3° Un ufficio per le ricerche economico-agrarie.

L'Istituto adempie agli scopi seguenti, suddivisi tra i detti uffici per ragione di materia:

a) compiere il servizio annuale di statistica agraria e di statistica forestale e provvedere alla compilazione, all'aggiornamento e alla pubblicazione dei catasti agrario e forestale;

b) promuovere ed eseguire indagini e studi di economia agraria e forestale a complemento dei servizi di statistica che valgano a fare una rappresentazione sistematica e continuativa delle condizioni dell'agricoltura italiana, con particolare riguardo alle necessità della legislazione agraria, dell'amministrazione rurale e delle classi agricole nei loro rapporti sindacali;

c) promuovere — in conformità delle direttive da esso stabilite — la graduale costituzione di uffici di contabilità agraria, ed elaborare statisticamente il materiale da questi raccolto;

d) indirizzare e coordinare l'attività di eventuali osservatori o istituti di economia rurale, che sorgano regionalmente.

Art. 2.

All'Istituto è preposto un Comitato tecnico direttivo, che ha sede presso la direzione generale dell'agricoltura ed è composto dei seguenti membri:

a) i direttori generali dell'agricoltura, delle foreste e dei demani, e della statistica;

b) tre insegnanti di ruolo di economia rurale in istituti superiori agrari e forestali di Stato, nominati dal Ministro per l'economia nazionale;

c) due altri cultori di discipline economiche e statistiche, nominati come sopra.

Il Comitato elegge nel suo seno un presidente.

I membri di cui alle lettere b) e c) ed il presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai tre uffici di cui all'art. 1 sono rispettivamente preposti un funzionario del ruolo tecnico dell'agricoltura, un funzionario del ruolo tecnico superiore del Real corpo delle foreste, e persona particolarmente versata in ricerche economico-agrarie, scelta nel personale di cui all'art. 4. I capi ufficio assisteranno alle riunioni del Comitato tecnico direttivo.

Art. 3.

I compiti del Comitato tecnico direttivo sono:

a) determinare annualmente il programma di attività dell'Istituto e la ripartizione dei fondi a disposizione per gli scopi di cui all'art. 1 e per i contributi agli organi di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 5;

b) dare le direttive generali tecniche del lavoro da compiere e sorvegliarne l'esecuzione;

c) determinare le retribuzioni e i compensi dovuti alle persone che comunque cooperino ai lavori dell'Istituto; le determinazioni che riguardano gli stessi membri del Comitato dovranno essere approvate dal Ministero dell'economia nazionale;

d) compilare il bilancio preventivo e consuntivo, che saranno rimessi al Consiglio di amministrazione della fondazione per la sperimentazione e la ricerca agraria.

Art. 4.

Il personale tecnico occorrente all'Istituto sarà assunto con contratto di impiego privato, dal Comitato direttivo, nei limiti del bilancio.

Potranno comandarsi presso l'Istituto funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale o da altre Amministrazioni dello Stato nei casi e con le norme stabilite dall'art. 101, comma 2° del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 5.

L'Istituto avrà organi locali di ricerca e di corrispondenza nel modo seguente:

a) fungeranno da commissari provinciali per il servizio di statistica agraria e forestale, le Sezioni di economia e statistica dei Consigli agrari e provinciali, dove si istituiranno. In mancanza di questi fungeranno le cattedre ambulanti od altri incaricati, per la statistica agraria, e le ispezioni forestali, per quella dei boschi;

b) localmente potranno essere costituiti uffici di contabilità agraria, sovvenzionati dall'Istituto, con programma conforme alle norme da questo stabilite;

c) egualmente presso le cattedre di economia rurale degli Istituti superiori di agricoltura o presso Accademie scientifiche, Società agrarie e Consigli agrari provinciali, potranno essere istituiti osservatori di economia rurale sovvenzionati dall'Istituto con programma conforme alle norme da esso stabilite e volti specialmente allo studio dei problemi regionali;

d) il Comitato tecnico potrà incaricare di appositi studi e ricerche anche singoli studiosi notoriamente competenti in materia.

Art. 6.

Annualmente sarà fatta una adunanza, convocata dal Comitato tecnico, dei dirigenti le anzidette istituzioni periferiche (Uffici di contabilità - osservatori di economia rurale) per il necessario coordinamento delle anzidette attività decentrate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 89. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1754.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1763.

Istituzione in Zara di una sezione autonoma del Genio civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Reale 12 dicembre 1923, n. 2846, con cui alla dipendenza dell'ufficio del Genio civile per il servizio marittimo di Trieste fu istituita una sezione distaccata del Genio civile in Zara con l'incarico di provvedere al servizio generale e marittimo di quella Provincia;

Visto il R. decreto 27 aprile 1924, n. 987, con cui l'anzidetta sezione distaccata fu posta alla dipendenza dell'ufficio del Genio civile di Fiume;

Ritenuta l'opportunità ai fini di un più efficace e rapido svolgimento dei servizi riguardanti le opere pubbliche nell'anzidetta Provincia di istituire in Zara una sezione autonoma del Genio civile in sostituzione della sezione distaccata di cui sopra;

Visti il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio corpo del Genio civile 3 settembre 1906, n. 522 ed il regolamento per il servizio del Genio civile 13 dicembre 1894, n. 568;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° dicembre 1924 è istituita in Zara una sezione autonoma del Genio civile con l'incarico di provvedere ai servizi riguardanti le opere pubbliche in quella Provincia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SARROCCHI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1924.
Atti del Governo, registro 230, foglio 87. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1755.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 1780.

Norme per la trasmissibilità delle ricevute di deposito delle cartelle dei consolidati 3.50 %.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1494, concernente il cambio anticipato delle cartelle al portatore dei consolidati 3.50 per cento, emissioni 1902 e 1906, e pagamento delle cedole relative;

Ritenuto necessario di agevolare la trasmissibilità delle ricevute provvisorie rilasciate per il cambio predetto, nonché di facilitare il pagamento delle cedole su determinate categorie di tali titoli, sia all'interno che all'estero, allo scopo di rendere più facile la commerciabilità dei titoli stessi e di non turbare il mercato dei valori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sulla ricevuta provvisoria di cui all'art. 2 del decreto Ministeriale 8 settembre 1924 possono essere effettuate più cessioni successive a tergo del titolo. Ciascuna cessione deve contenere la data, nome, cognome, paternità e domicilio del cessionario, o la denominazione e la sede dell'Ente, se il cessionario è una persona giuridica, nonché la firma del cedente, autenticata da notaro, oppure da agente di cambio che sia accreditato presso il Debito pubblico. L'ufficiale autenticante, la cui firma deve essere legalizzata, attesterà l'identità personale e la capacità giuridica del firmatario a cedere la ricevuta.

Se nel retro della ricevuta non vi sia più spazio per ulteriori cessioni, vi potrà essere aggiunto un foglio di eguale larghezza. Del foglio aggiunto verrà fatta apposita annotazione nella ricevuta, e la prima delle dichiarazioni di cessione, compilata nel foglio stesso, deve riportare i segni caratteristici della ricevuta (numero, titolare e sezione di tesoreria che l'ha emessa). Sulla linea di unione del foglio alla ricevuta dovrà essere apposto il timbro dell'ufficiale autenticante la prima girata scritta sul foglio aggiunto. Ogni singola girata, con relativa autentica, deve essere scritta o interamente sulla ricevuta o interamente sul foglio aggiunto.

Art. 2.

L'Amministrazione del Debito pubblico non risponde che nei confronti del titolare della ricevuta o di chi eventualmente se ne dimostri ultimo legittimo possessore per una serie ininterrotta di girate, debitamente autenticate come al precedente art. 1, e non è tenuta ad indagare sulla regolarità e l'autenticità delle girate intermedie.

Art. 3.

Non è ammesso il rilascio di duplicati delle ricevute provvisorie di cui ai precedenti articoli.

In caso di smarrimento di una ricevuta provvisoria il legittimo possessore potrà esperire la procedura giudiziaria di ammortamento, secondo gli articoli 329 e seguenti del Codice di commercio, in confronto dell'Amministrazione del

Debito pubblico, dell'originario titolare della ricevuta e dei giranti intermedi; ma il termine fissato dall'art. 330 del Codice stesso, per il deposito presso la cancelleria del Tribunale della ricevuta dichiarata smarrita, rimane fissato a tre mesi dopo la scadenza semestrale degli interessi successiva alla pubblicazione dell'avviso.

Art. 4.

Di volta in volta che le sezioni di Regia tesoreria riceveranno dalla Direzione generale del Debito pubblico gli elenchi delle ricevute, per le quali, essendo stati riconosciuti legittimi i titoli che rappresentano, viene autorizzato il pagamento degli interessi, provvederanno a darne notizia alla Camera di commercio distrettuale che ne curerà la pubblicazione in modo che ne sia possibile e facile la consultazione da parte del pubblico.

Art. 5.

In deroga delle disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1494, potranno essere pagate, senza che occorra il deposito dei relativi titoli, le cedole di scadenza 1° gennaio e 1° luglio 1925, e anteriori, purché non prescritte, delle cartelle dei consolidati 3,50 %, emissioni 1902 e 1906, che si trovavano anteriormente al 1° luglio 1924, e si trovino tuttora, in deposito, per qualsiasi causa, presso gli Istituti di emissione e presso la Banca Commerciale Italiana, il Credito Italiano, la Banca Nazionale di Credito ed il Banco di Roma, od altri Istituti di credito di gradimento del Tesoro.

Per usufruire di tale agevolazione le Banche interessate dovranno accompagnare le distinte numeriche delle cedole, debitamente firmate dai propri legali rappresentanti, con una lettera diretta alla sezione di Regia tesoreria portante il riepilogo, per quantità ed importo, delle cedole presentate. Tale lettera dovrà contenere anche la dichiarazione che le cedole anzidette sono tutte pertinenti a titoli esistenti in deposito presso l'Istituto esibitore da data anteriore al 1° luglio 1924 e che, in ogni modo l'Istituto stesso assume l'obbligo di rimborsare quelle cedole che, dopo i necessari controlli, risultassero eventualmente non genuine.

Art. 6.

Le cedole scadute e da scadere appartenenti alle cartelle dei consolidati 3,50 % in circolazione all'estero, delle quali sia stata presa nota nei registri degli uffici del Tesoro italiano all'estero, potranno essere pagate alle persone che dai registri medesimi risultino in possesso di tali cartelle, a condizione che le cedole stesse vengano presentate unitamente alle cartelle relative, e salvo il diritto di rivalsa da parte del Tesoro italiano nel caso di indebito pagamento.

Potranno inoltre essere pagate con le modalità di cui all'articolo precedente le cedole appartenenti alle cartelle dei detti consolidati esistenti all'estero che si trovavano anteriormente al 1° luglio 1924, e si trovino tuttora, in deposito, per qualsiasi causa, presso Istituti di credito che saranno riconosciuti di gradimento del Tesoro italiano, anche se non risultino annotate nei registri degli uffici del Tesoro all'estero.

Il pagamento delle cedole di cartelle dei detti consolidati esistenti all'estero, e che non si trovino nelle condizioni di cui ai precedenti capoversi, verrà effettuato previo deposito delle cartelle presso corrispondenti del Tesoro italiano all'estero, i quali provvederanno allo invio delle medesime alla direzione generale del Debito pubblico, che, dopo accertata la legittimità dei titoli, li rinvierà ai corrispondenti stessi per essere restituiti ai possessori, autorizzando il pagamento delle cedole scadute.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 novembre 1924.

Atti del Governo, registro 230, foglio 121. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1756.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 1717.

Frazione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Alberto Buscaino Campo, in Trapani.

N. 1717. R. decreto 16 ottobre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica della Regia scuola complementare Alberto Buscaino Campo, in Trapani, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1924.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazioni dei premi assegnati ai Buoni del Tesoro novennali.

PRIMA SERIE

autorizzata con R. decreto 25 marzo 1923, n. 600.

4^a Estrazione.

1° Premio di L. 1.000.000	N. 876941
2° » » » 100.000	» 1951733
3° » » » 50.000	» 320090
4° » » » 10.000	» 742589

N. 4 Premi di L. 5.000 ciascuno.

52608	—	457486	—	688934	—	1662598
-------	---	--------	---	--------	---	---------

N. 592 Premi di L. 1.000 ciascuno.

941	10222	15335	20648	24006
29503	32805	34444	35990	40093
45925	47950	52438	59366	59704
61202	64148	64520	74704	80603
83547	8 584	94818	94923	97370
98051	100710	102072	103777	109908
112345	114670	114730	120270	120348
124527	126762	129597	134224	135656
138646	141335	141580	141753	148340
150442	154203	154356	158145	161372
178254	178950	181908	182531	189425
189883	192598	192965	194533	203756
205308	207971	210692	213462	221502
226335	237916	238142	240536	241993
246135	249129	262027	265693	267932
269404	269911	271076	272278	272619
275614	278378	286343	297148	299996
300501	302917	308064	312211	312830
313599	315033	315074	316514	330892

331257	335357	338709	339332	340561
343659	352879	353589	354769	363365
363670	366996	369336	369615	380487
381892	388046	388924	395211	400181
400725	402038	402400	403395	408461
414821	421360	428047	428236	428652
438080	438876	44045	445050	446011
455178	456456	458552	458703	461244
474888	477614	483682	485660	486524
489194	493196	496351	497432	500231
500304	506344	506575	507428	509124
514047	514697	516894	516908	521303
527864	528397	535271	541015	541377
553679	554224	558331	565254	574238
578349	583517	584013	587682	591902
618894	619706	624254	628285	633969
634024	636486	636847	637204	639197
650870	651611	652063	654090	666248
666827	667994	670190	671882	681300
682241	682637	684788	685288	688285
689419	693170	693558	693769	698803
701366	701997	702005	715759	746425
749257	753342	760143	760571	762060
762740	764231	765769	769390	771607
777029	777836	779231	780266	781469
784737	786057	786776	804695	805030
807287	813773	815270	816935	817183
817305	818676	820008	827485	828265
837083	843833	846366	847817	856776
869770	870432	870498	871294	877623
882589	882632	883772	890709	890802
891291	893437	900176	900612	900793
902439	903797	908247	919511	921043
923659	927034	927378	929765	931487
939475	939823	941962	942151	943442
948193	949744	953729	971478	972870
980151	982886	986399	987941	991596
994782	995658	997520	1003082	1006159
1006286	1009255	1016178	1017938	1020000
1027891	1028257	1029493	1030216	1031428
1036894	1040196	1041538	1041913	1043907
1049035	1049480	1052039	1067165	1070707
1072975	1073338	1073902	1078743	1079531
1080430	1085006	1085930	1097949	1104044
1106298	1108189	1118064	1123256	1126654
1127620	1129479	1129743	1131147	1132039
1133101	1133811	1140682	1142076	1144356
1146651	1146756	1148524	1154473	1154803
1155664	1156081	1156573	1163065	1164248
1164605	1170502	1172930	1173566	1177485
1182575	1184536	1184989	1187564	1192266
1194055	1197366	1198820	1203093	1205135
1205484	1210287	1215861	1217077	1224326
1224727	1224915	1225981	1228468	1231438
1235911	1242264	1243535	1249800	1252882
1253705	1255017	1256100	1261268	1266387
1272682	1275623	1275786	1276208	1294345
1294394	1300883	1302402	1314252	1315802
1323556	1335985	1336813	1341105	1349449
1351424	1353226	1353491	1363049	1365717
1370425	1373032	1376577	1377655	1378144
1378625	1384923	1389721	1391684	1400820
1404133	1407633	1411488	1421632	1421956
1423193	1434496	1445966	1447770	1451623
1452848	1457811	1459001	1460929	1461236
1468376	1468965	1472685	1472891	1477176
1478211	1479408	1483497	1487336	1489001

1491620	1496160	1497427	1498593	1502403
1503488	1505593	150933	1511235	1514088
1514261	1514795	1518122	1521745	1522354
1522923	1523612	1531588	1535042	1543622
1548073	1552275	1553023	1556265	1563241
1568466	1568920	1568994	1573589	1578218
1581032	1581314	1582167	1582705	1586469
1589372	1592857	1596818	1597151	1597707
1600499	1604189	1622141	1623437	1623451
1627560	1634706	1641048	1641425	1642106
1651150	1657592	1658770	1660752	1662274
1665615	1669252	1671469	1672116	1672164
1676810	1681798	1682790	1682916	1685247
1686184	1690672	1694793	1695367	1698184
17. 7116	1710693	1713049	1713968	1714599
1714714	1715417	1716250	1720897	1723858
1725290	1727298	1728090	1731538	1736803
1737090	1737981	1740631	1741248	1746904
1752318	1755374	1759880	1761735	1763747
1766089	1767342	1768994	1769792	1780057
1791280	1783604	1783886	1784387	1791203
1792767	1794238	1796270	1803968	1804454
1805634	1806718	1807152	1811645	1817676
1819666	1819818	1824264	1827228	1832950
1842898	1843803	1844026	1845101	1847054
1847525	1848464	1851753	1852210	1866201
1872600	1886564	1886835	1891687	1895769
1908818	1911078	1919233	1921428	1922039
1928111	1935693	1936834	1937246	1939338
1940902	1951076	1960842	1965563	1966731
1967479	1970231	1976110	1981141	1984133
1987291	1989323	1991160	1991317	1991612
1992465	1993842	—	—	—

SECONDA SERIE

autorizzata con R. decreto 26 aprile 1923, n. 889.

4ª Estrazione.

1º Premio di L. 1.000.000	N. 96431
2º » » » 100.000	» 360388
3º » » » 50.000	» 619906
4º » » » 10.000	» 369501

N. 4 Premi di L. 5.000 ciascuno.

189541 — 906955 — 1294204 — 1976601

N. 592 Premi di L. 1.000 ciascuno.

1055	2438	2447	2663	3514
6564	8928	10713	11211	12568
13441	13447	14418	17517	21811
24613	26256	32395	35241	47353
51405	56816	61101	76127	81941
83416	87016	99451	99604	104329
104839	110308	110475	110759	113063
115021	117571	115688	120831	122268
127646	127834	137064	137423	143589
146289	150775	151870	152002	154018
158908	161092	164518	164792	165892
168137	170035	170535	175465	179175
183797	185715	196556	202376	207779
210386	213438	214262	218090	218746
231598	233375	235538	235584	241269
248329	251432	257480	267483	278025
285653	285699	294890	297439	297653
303087	312011	317708	320030	320871
329626	332346	334329	339077	341159

344829	345823	347241	350814	361207
368175	369932	372489	374362	374660
376721	379090	380154	387086	387741
403477	405822	411761	413723	414131
415295	422173	424279	424288	425064
426297	430797	437167	437198	441385
443472	445621	445720	446194	447458
457732	457937	461421	461478	465129
470076	470709	471199	472083	477812
482709	487266	490652	496773	498504
506653	506776	510015	512767	513689
516946	519017	527143	527922	528757
534354	534726	536633	543128	547170
547401	552200	553875	554105	554404
559370	564111	568239	568991	574024
574106	580413	581041	582783	586201
590389	591476	602463	602745	604248
606117	614920	619512	625750	633418
634064	636523	647720	648401	651715
654536	655767	661322	669610	675679
678920	680800	684563	687434	689391
704516	705203	710559	717515	717640
717642	719170	719485	720200	720537
722326	723563	725018	731101	735723
743343	744715	753373	757427	771078
771503	773598	775155	777027	779055
780830	782254	787477	787903	791673
793362	793449	795706	800247	800603
801818	802168	803877	807263	808750
809051	812822	815368	822752	827227
828847	831497	834531	834747	834903
835565	836306	837769	840973	851882
852164	859224	865089	875651	880430
881053	884802	889440	890236	890620
892496	894120	900446	904713	906974
909212	914857	923393	925025	928661
929610	931624	932224	940446	942337
942728	942889	947527	947635	950325
950329	966688	967025	974242	978210
978882	979246	986706	1001300	1003115
1014698	1017512	1024064	1026513	1026956
1038599	1048405	1054744	1055371	1055952
1058341	1063031	1065033	1068261	1070548
1073863	1079062	1080103	1081947	1087127
1091623	1100900	1101220	1113871	1117535
1122097	1122364	1127282	1128353	1128728
1135399	1135725	1140495	1143413	1146212
1146641	1147716	1149657	1150927	1154920
1158650	1161875	1162468	1165474	1174075
1174267	1184058	1191668	1193548	1193940
1194177	1196930	1198107	1203344	1206309
1206958	1208688	1210170	1217617	1220395
1221279	1224753	1226243	1229140	1229675
1229008	1230187	1240250	1241635	1243508
1246199	1253449	1261677	1268818	1274656
1280022	1290240	1290492	1294150	1299960
1309371	1309384	1310777	1318750	1319850
1321773	1321925	1324893	1325043	1326789
1336816	1339283	1339857	1347138	1350291
1353509	1354382	1355315	1355381	1356269
1368419	1371315	1374416	1377157	1377443
1379109	1379467	1379888	1383527	1384392
1386779	1387685	1388357	1391850	1392235
1405157	1417906	1418598	1424781	1427290
1429685	1435465	1437660	1446001	1448101
1440029	1453360	1453730	1457165	1458221

1460435	1464948	1468044	1469994	1481597
1487364	1487740	1489446	1490904	1491301
1493929	1495725	1500494	1501479	1503248
1507621	1510052	1511367	1512172	1514769
1517819	1530047	1538024	1539303	1539334
1539427	1541848	1547600	1547654	1550348
1550737	1552582	1554203	1555068	1563934
1564143	1571760	1578514	1579479	1585023
1585905	1586272	1586916	1593412	1593499
1595051	1602279	1611874	1618513	1619020
1621965	1624758	1628244	1628804	1637818
1640123	1642324	1642510	1658490	1658517
1665019	1669257	1671395	1676942	1680993
1683127	1685264	1687250	1694682	1697258
1697607	1699275	1704992	1705087	1705741
1707261	1710921	1712357	1714824	1716577
1731320	1734219	1740057	1740386	1744265
1752868	1758037	1762311	1766804	1771048
1772133	1773916	1774426	1777297	1780254
1780787	1798524	1799637	1800138	1801808
1803886	1804686	1806607	1812787	1813355
1814316	1819886	1820783	1821614	1827157
1828218	1832491	1833163	1834085	1841649
1842772	1847284	1850954	1851657	1853296
1860498	1860834	1869332	1871830	1879795
1881150	1885473	1891603	1894902	1895420
1897204	1897812	1901560	1903057	1905077
1913639	1914471	1917426	1918129	1919779
1920194	1921000	1921009	1921437	1921789
1921829	1923530	1928029	1933733	1935081
1936212	1937507	1939834	1940441	1944609
1961460	1962836	1969021	1974538	1976401
197 904	1979006	1979722	1982163	1982518
1996263	1997224	—	—	—

TERZA SERIE

autorizzata con R. decreto 27 settembre 1923, n. 1994.

3ª Estrazione.

1° Premio di L. 1.000.000	N. 1727183
2° » » » 100.000	1039435
3° » » » 50.000	1216501
4° » » » 10.000	504621

N. 4 Premi di L. 5.000 ciascuno.

375770	1307218	1365252	1895656
--------	---------	---------	---------

N. 592 Premi di L. 1.000 ciascuno.

4919	5963	7368	10628	11134
13762	19507	19904	22721	22821
22872	26068	35518	35806	38922
41006	43765	47762	51191	51929
54363	57739	57856	58678	61614
62960	65971	71500	72048	76372
77194	77923	78043	78187	87598
90337	90632	92891	94099	95451
95526	96696	97155	108008	111442
113024	116617	133193	136003	139365
139 006	140505	145373	163908	175181
176749	182007	189892	191621	193375
197436	201621	202000	204243	204609
204957	212863	214274	216525	219372
222045	224217	235258	235457	239320
242973	248360	250183	255664	259471
262282	271515	282009	284789	288169
291669	294466	298802	300210	302222

302826	308892	313832	315503	320599
331309	334080	334777	341080	345517
351270	352094	350474	363877	366372
368308	372512	376245	396491	396855
397091	399372	399678	400500	406368
407887	414731	415135	416506	424491
424603	426185	428755	431764	439798
440885	445071	440357	447146	448909
448947	4 0017	454176	462408	463682
465295	466404	470884	475012	477649
481854	482519	482899	485740	488506
491501	491870	493461	493611	496820
499229	502432	507770	509119	514538
519348	523196	532867	535271	537543
541521	542258	543452	544463	553030
553115	556513	557356	562087	563200
564742	565674	570559	572748	582301
583045	591573	592394	592974	597148
600666	605714	606072	607544	611038
611918	612120	610061	620271	622795
625373	627451	627772	630575	633048
635877	637440	647144	647333	648793
650318	652705	656406	664263	665103
670142	670993	671991	673983	674641
677478	681621	683644	684539	684804
684001	685051	685970	690183	690352
692021	693265	693811	710043	711395
713999	715275	731589	736807	740481
743587	744411	746506	754395	756333
760501	761135	762999	764605	767433
767976	768764	771617	774633	775105
790113	795576	801464	817971	821980
820781	827394	833485	841962	847062
853598	854116	862367	874941	875341
879714	881860	882485	882644	888767
893116	898390	900577	900965	906523
913498	918688	930046	936796	937333
940727	941833	949607	950186	955090
956830	960558	961698	963890	964479
966681	971009	974564	977273	988660
989909	997759	1001993	1003539	1004896
1014432	1014580	1020573	1030454	1031633
1032921	1034159	1038599	1040981	1046362
1049526	1051311	1051615	1058893	10 9781
1059957	1066417	1067125	1067269	1076300
1076977	1079444	1088069	1089008	1094419
1096009	1096873	1103347	1110435	1113555
1116153	1117095	1118536	1119756	1120051
1121069	1125657	1126954	1137047	1138351
1141001	1141645	1141951	1150750	1151273
1153206	1159245	1166100	1169894	1171500
1171856	1173139	1173741	1177984	1183013
1184591	1186302	1187461	1189227	1193782
1195281	1196575	1198302	1205433	1207771
1209321	1219031	1224726	1233417	1235119
1240613	1245149	1245724	1247032	1249058
1257475	1257646	1259595	1262444	1264550
1267429	1268717	1274563	1277253	1278667
1281871	1286384	1288820	1290504	1290534
1291805	1293846	1295403	1298039	1302117
1305030	1308358	1308736	1311950	1312573
1315253	1316542	1316872	1317853	1320230
1320696	1325379	1326989	1336413	1338390
1343012	1343727	1344338	1351210	1351718
1356874	1362098	1366634	1367139	1367802
1370688	1372400	1374373	1375581	1382580
1389173	1395491	1399069	1401703	1404024

1474916	1405718	1407191	1408997	1409632
1411887	1419056	1421534	1422418	1422834
1426164	1431591	1433076	1434036	1446132
1451126	1451137	1454223	1467615	1470993
1472432	1472792	1474743	1475749	1481731
1483492	1486910	1494483	1497101	1499831
1500416	1502426	1514015	1514944	1521218
1522489	1525272	1525583	1529256	1530090
1531524	1534297	1537697	1544568	1551481
1551980	1558760	1564777	1569055	1569415
1573908	1577152	1581164	1584298	1586110
1590086	1598445	1605877	1610142	1611523
1612086	1617702	1621035	1621823	1626256
1627904	1635614	1639856	1645369	1647625
1648406	1648855	1651429	1651917	1658050
1658671	1662419	1675597	1680020	1681899
1693421	1693809	1701063	1701696	1704323
1708639	1710036	1710927	1712235	1720140
1734293	1743653	1746783	1748880	1750095
1750266	1757780	1764526	1767656	1772534
1776584	1777716	1785481	1789325	1797781
1798026	1801329	1803430	181 709	1823399
1823672	1832293	1832629	1832920	1833709
1833936	1834298	1842020	1843738	1846409
1846961	1852556	1859339	1865089	1866833
1868060	1873643	1874192	1878822	1879700
1879958	1886664	1887030	1839114	1894407
1898241	1899491	1901177	1901235	1902407
1907086	1907266	1910909	1912345	1912571
1923215	1931780	1937624	1938532	1938693
1940660	1943834	1950623	1950344	1951716
1972916	1958783	1964783	1965080	1965902
1970052	1973199	1980797	1989477	1994163
1995749	1996039	"	"	"

QUARTA SERIE

autorizzata con R. decreto-legge 6 dicembre 1923, n. 2652.

2ª Estrazione.

1° Premio di L. 1.000.000	N. 1098754
2° " " " 100.000	649834
3° " " " 50.000	1501299
4° " " " 10.000	1714580

N. 4 Premi di L. 5.000 ciascuno.

11585 — 113605 — 877750. — 1168889

N. 592 Premi di L. 1.000 ciascuno.

1883	2236	2322	2654	5798
10554	11516	15872	16747	24966
27670	36743	37998	44396	48282
51153	55661	59522	61765	74342
74550	76777	77128	80253	84240
85423	92515	92808	95689	102002
105377	107145	107368	115100	116465
119170	125525	128580	132927	135043
140363	140621	141254	147872	153002
157195	157278	159928	181051	186934
189057	189 87	189382	191969	193738
196613	202105	202635	202698	204796
213189	219287	220259	221869	222439
222895	228244	230372	230967	235050
236647	239177	239215	241361	243362
245409	255615	259431	263179	263406
267880	268586	270222	271534	280615
287391	288185	289089	302043	305056

306290	306556	311734	315824	320916
322073	323084	325679	327577	329838
345930	346469	350875	359035	366437
366956	376337	377609	378457	388345
396009	397655	398125	399706	403232
406035	407333	408717	411801	413734
414703	416922	418609	420190	424405
433446	435470	439101	441768	442303
448831	449798	451091	458113	461826
462672	466802	468780	469850	471427
477274	479137	479410	482434	486510
497809	500174	501773	503078	505390
511573	514680	514804	514805	521369
539832	547348	550819	550927	563989
564234	567080	569571	571956	575864
585639	587797	588740	592638	592748
596353	597418	599134	602225	605163
605372	608161	612324	612245	614955
617220	628482	629100	630364	630578
633570	638707	638876	643377	646460
660938	673228	674712	680719	682894
680289	69926	705417	707246	707252
708155	709862	710261	713007	718823
730207	732518	734899	739944	740884
741140	741156	745813	746143	747353
751449	753693	755264	758815	767115
767408	769158	779935	780493	792408
794803	796823	796948	797168	797646
799706	809988	815227	815885	818410
819337	823824	823939	828639	829749
834213	836636	837656	837928	838227
842128	851932	861148	865061	874349
875462	875630	878950	879606	880937
894751	894901	896583	899203	899217
912330	914564	920766	921022	923155
923867	929409	933064	933238	933653
935589	947258	952922	953483	956287
956775	960528	965847	967254	968752
970552	974120	975942	978339	981807
983066	992352	994064	994439	999327
999458	1000482	1005290	100328	1011070
1014764	1019744	1019983	1026938	1027023
1031440	1034880	1035041	1036469	1036710
1037382	1039996	1041979	1042591	1044320
1045010	1056381	1069768	1071840	1073303
1074668	1074809	1078480	1078516	1082343
1095865	1100801	1103037	1110044	1124014
1124408	1124960	1125353	1126304	1130463
1131388	1139985	1141419	1141422	1148430
1149660	1148736	1154290	1156561	1159937
1160056	1162031	1164581	1164748	1166240
1166334	1167998	1169307	1175341	1179028
1179493	1187918	1187976	1189585	1194238
1200262	1200790	1211036	1218085	1218227
1218497	1219211	1230769	1232605	1238251
1238870	1239991	1241438	1247213	1249544
1255493	1257617	1260640	1262436	1265713
1268250	1270285	1270694	1274662	1276376
1277148	1277707	1286808	1288755	1289242
1290528	1290553	1291059	1292708	1302500
1304774	1305228	1305625	1314224	1314254
1317646	1318827	1321212	1334850	1340842
1343983	1347783	1351049	1352268	1359242
1361311	1366722	1375110	1378602	1378610
1383340	1384228	1387169	1388281	1388790
1397105	1397624	1410223	1412488	1415095
1416868	1417041	1417511	1425312	1427180

1431701	1432977	1437157	1438159	1438975
1440159	1441136	1442570	1444292	1451321
1454570	1465901	1468825	1474518	1477620
1488661	1491629	1495699	1499544	1502177
1504775	1505460	1512763	1514842	1517297
1521525	1522041	1523835	1524252	1524833
1525583	1526114	1526608	1528559	1528586
1528911	1531266	1551613	1554857	1557871
1559118	1589340	1591158	157809	1598190
1600527	1600692	1601888	1605508	1605693
1606368	1607084	1608694	1609302	1609486
1609893	1613149	1613167	1613480	1614752
1615647	1615731	1625625	1630247	1639146
1650400	1656954	1659182	1672008	1675144
1677920	1681097	1684865	1699191	1706805
1707504	1707854	1708024	1708693	1711403
1712911	1716268	1717284	1721648	1724069
1724252	1729895	1734670	1737420	1739048
1741245	1748303	1749775	1759348	1753782
1754371	1758108	1758893	1759235	1762657
1762748	1770708	1775101	1775218	1776287
1777045	1781296	1783007	1791004	1793649
1798651	1798746	1808645	1812018	1812752
1817884	1822885	1825830	1826418	1828889
1831427	1831969	1836368	1836848	1839382
1848088	1852552	1852932	1854490	1857287
1869493	1881935	1883058	1883973	1885259
1887331	1890610	1891845	1892873	1894984
1901711	1910279	1913327	1916674	1920977
1921433	1924901	1929383	1931443	1933747
1937744	1939393	1944727	1953027	1953424
1956295	1964254	1967092	1967463	1968759
1971157	1971465	1974627	1977932	1980546
1985687	1994888	—	—	—

Roma, 8 novembre 1924.

La Commissione: E. MAURI, N. CARDINALI, B. BORGIA, V. ORLANDO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPettorato Generale del Credito e delle Assicurazioni Private

Bollettino N. 256

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 novembre 1924

	Media	Media
Parigi	122 12	Belgio 111 88
Londra	106 969	Olanda 9 26
Svizzera	444 79	Pesos oro 19 70
Spagna	314 17	Pesos carta 8 76
Berlino (marco oro)	5 48	New-York 23 057
Vienna	0 0329	Oro 444 89
Praga	68 95	Belgrado 33 30
Dollaro canadese	23 04	Budapest 0 0303
Romania	12 65	

Media dei consolidati negoziati a contanti.

	Con godimento in corso
CONSOLIDATI	
3.50 % netto (1906)	82 33
3.50 % " (1902)	76 —
3.00 % lordo	51 92
5.00 % netto	98 89
Obbligazioni delle Venezia 3.50%	82 64

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 11 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di giugno 1923.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
				
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19292	81230	Ottolini Piero	« Camicia rossa - Camicia nera ». - Visione scenica in due quadri, un prologo e un epilogo. — Libretto	Società italiana degli autori	Inedita. — Mai rappresentata.
19293	81236	Schikaneder E.	« Il flauto magico ». — Dramma eroicomico in due atti. — Libretto. — Musicato da Mozart W. A.	Sonzogno. — Casa musicale	15-5-1923.
19294	81241	Chilò Francesco	« La beffarda realtà ». - Dramma in due atti. — Libretto.	Società italiana degli autori	Inedito. — Mai rappresentato.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opere trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
19295	81242	Ghisalberti G.	« La fioraia ». - Composizione musicale per canto e pianoforte su versi di Mignoni Augusto.	Società italiana degli autori	Inedita. — Mai eseguita.
19296	81281	Penna Attilio	« Bisabosa ». - Composizione musicale.	Penna Attilio	Inedita. — Eseguita la prima volta al « Creano » di Milano il 1-9-1922.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
				
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
				

Roma, 10 giugno 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 12 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di giugno 1923.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).					
19308	81355	Marinuzzi Gino	« Jaquerie ». - Opera musicale in tre atti, su parole di A. Donaudé	Mocchi Water	15-3-1922. — Pappresentata la prima volta al « Colón » di Buenos-Aires il 1º 3-1919.
19309	81363	Orso Eugenio	« Un terno al lotto ». - Vandeville in tre atti su libretto dello stesso	Orso Eugenio	Inedito. — Mai rappresentato.
19312	81383	Sauve Antonio	« La Principessa di Suzy ». - Partitura musicale dell'operetta in tre atti	Sauve Antonio	Inedita. — Mai rappresentata.
19319	81393	Brogi Renato	« Bacco in Toscana ». - Partitura per canto e pianoforte dell'operetta in tre atti; su libretto di Ferdinando Paolini o Bonelli Luigi	Bellenghi Renato	Inedita. — Eseguita la prima volta il 27-2-1923 al « Verdi » di Firenze.
II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).					
19304	81341	Becchini Arnolfo	« La prima luce ». - Dramma in un atto, in dialetto romano. — Libretto	Becchini Arnolfo	Inedito. — Mai rappresentato.
19305	81342	Detto	« L'usuraio ». - Dramma in un atto, in dialetto romano. — Libretto	Detto	Id. id.
19306	81343	Detto	« Il tesoro ». - Dramma in quattro atti, in dialetto romano. — Libretto	Detto	Id. id.
19307	81344	Detto	« La lampada spenta ». - Dramma in un atto, in dialetto romano. — Libretto	Detto	Id. id.
19310	81379	Albanese Fortunato	« La congiura di Catilina ». - Dramma storico in cinque episodi. — Libretto	Albanese Fortunato	Id. id.
19311	81382	Sauve Antonio	« La Principessa di Suzy ». - Operetta in tre atti (prosa e poesia). — Libretto	Sauve Antonio	Inedita. — Mai rappresentata.
III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).					
19317	81390	Pizzetti da Parma Ildebrando	« La Pisanella ». - Suite d'orchestre, tirée de la musique composée pour le drame de G. D'Annunzio, in cinque atti	Bellenghi Renato	15 2 1923.
19318	81392	Santoliquide Francesco	« Crepuscolo sul mare ». - Schizzo sinfonico per orchestra	Detto	15-2-1923.

Numero d'iscrizione del registro speciale	Numero d'iscrizione del registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione e prima rappresentazione dell'opera
IV. — Opere cinematografiche. (Films).					
19298	81327	Rinascimento film	« La dama e il mistero ». — Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1640. — Presentati, pel visto, 584 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Unione Cinematografica Italiana	Inedita. — Mai proiettata
19299	81328	Lucio D'Ambra film	« La favola di Lafontaine ». — Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1320. — Presentati, pel visto, 626 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19300	81 29	Libertas film	« Il dubbio ». — Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1350. — Presentati, pel visto, 1334 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19301	81330	Rinascimento film	« La biondina ». — Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1600. — Presentati, pel visto, 702 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19302	81331	Vay film	« Il viaggio verso la morte ». — Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1470. — Presentati, pel visto, 1002 fotogrammi col sunto inedito dell'autore	Detta	Id. id.
19303	81332	Caesar film	« Il Generale Camillo ». — Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 900. — Presentati, pel visto, 462 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19313	81384	Detta	« Le nipoti d'America ». — Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 700. — Presentati, pel visto, 350 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19314	81385	Detta	« La lanterna di Diogene ». — Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 1100. — Presentati, pel visto, 732 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
19315	81386	Detta	« Camillo, la figlia e l'altro ». — Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 900. — Presentati, pel visto, 534 fotogrammi col sunto inedito dell'azione.	Detta	Id. id.
19316	81387	Detta	« Le sorprese del dottor Camillo ». — Opera cinematografica su pellicola dichiarata lunga m. 900. — Presentati, pel visto, 542 fotogrammi col sunto inedito dell'azione	Detta	Id. id.
V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).					
.....					

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per esami e per titoli al posto di assistente agronomo presso la Stazione chimico-agraria di Torino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 527;
Visto il Regio decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1845;
Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 875;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2305;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203;
Visto l'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;

Considerato che in seguito al collocamento fuori ruolo dell'assistente agronomo della Regia stazione chimico-agraria di Torino è rimasto un posto vacante;

Ritenuta la necessità di coprirlo;

Decreta:

E' aperto il concorso, per esami e per titoli, al posto di assistente agronomo (gruppo A, grado 10°) presso la stazione chimico-agraria di Torino con lo stipendio di L. 9500, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 600. E' dovuta inoltre l'indennità caro-viveri nella misura stabilita dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2305.

Le domande di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura, div. III), non più tardi del 30 novembre 1924. Esse dovranno contenere l'indicazione della dimora del concorrente, ed essere corredate dei seguenti documenti:

- a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non abbia oltrepassato il 35° anno di età;
- b) stato di famiglia;
- c) attestato di cittadinanza italiana;
- d) attestato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o del Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
- e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;
- f) certificato medico di sana costituzione fisica;
- g) attestato di adempimento obbligo di leva militare;
- h) titoli ed opere stampate (da presentarsi almeno in triplice esemplare) dimostranti la cultura scientifica del candidato e la sua preparazione a coprire il posto messo a concorso;
- i) laurea in scienze agrarie.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere b), c), e), f), g), gli aspiranti che provino, mediante certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, di occupare, posti di ruolo al servizio dello Stato.

Il limite di età è elevato, per gli ex combattenti dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto del limite di età per coloro che si trovino in servizio dello Stato, da almeno un triennio.

Le domande per poter prendere parte al concorso anzidetto debbono essere corredate dalla prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di L. 50, a norma del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dell'autorità politica e giudiziaria, a secondo i casi.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e), f), debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Il vincitore del concorso sarà assunto in servizio con decreto Ministeriale, con la qualifica di straordinario, giusta l'art. 11 del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1580.

Il servizio prestato come straordinario è valutato agli effetti della pensione, ed il primo dei tre aumenti di stipendio decorre dalla nomina definitiva.

I concorrenti riceveranno avviso, in tempo debito, del giorno e dell'ora in cui saranno tenuti gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'economia nazionale.

A parità di merito saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazione al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

All'assistente di nuova nomina della surricordata stazione saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1924.

Il Ministro: NAVA.

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a tre posti di capo tecnico aggiunto artificiere.

IL MINISTRO PER LA MARINA

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 2 giugno 1924, n. 982, riguardante le norme per l'ammissione nel personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti dell'amministrazione marittima specialità artificieri, attrezzatori e cordai;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per 3 posti di capi tecnici aggiunti categoria « artificieri » nel personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti con lo stipendio annuo di lire 7000 lorde oltre il supplemento di attività di L. 500 (1)

Art. 2.

Al concorso possono prendere parte solamente i sottufficiali della Regia marina, in servizio, della categoria cannonieri che ne facciano domanda su carta bollata da L. 3 entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, siano stati sempre di regolare condotta e non abbiano superato l'età di 40 anni alla data già indicata in questo articolo.

Art. 3.

Le domande di cui all'art. 2 verranno trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili ed affari generali) pel tramite del comando superiore del corpo Reale equipaggi di Spezia) il quale vi alleggerà il fascicolo degli specchi caratteristici.

Alla istanza per essere ammesso al concorso dovrà allegarsi la quietanza dell'ufficio del Registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.

Art. 4.

Gli esami avranno luogo a Spezia, in base al programma annesso al presente decreto e nell'epoca che verrà indicata.

La Commissione esaminatrice sarà composta come segue:
Capitano di vascello, presidente; capitano di corvetta, maggiore del Genio navale, due capi tecnici principali o capi tecnici della categoria artificieri, membri

Funzionerà da segretario uno dei membri designato dal presidente.

Art. 5.

A ciascuna delle prove di esame sono attribuiti 20 punti.
Per essere dichiarato idoneo il candidato deve aver riportato una media di almeno 12 punti in ciascuna materia e nel caso che non fosse dichiarato idoneo in una materia non potrebbe essere ammesso alle altre prove.

Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve aver ottenuto almeno una media di 14 punti nelle prove scritte o grafiche.

(1) Il ruolo organico del personale civile tecnico delle Direzioni di artiglieria ed armamenti comprende i seguenti posti:

Capi tecnici aggiunti con lo stipendio da L. 7000 a L. 9500 oltre L. 500 di supplemento di attività. Si può essere promossi capi tecnici dopo 4 anni.

Capi tecnici con lo stipendio da L. 9500 a L. 11.600 raggiungibile in 13 anni, oltre L. 600 di supplemento di attività.

Primi capi tecnici con lo stipendio da L. 11.600 a L. 13.700 raggiungibile in 13 anni oltre L. 800 di supplemento di attività.

Capi tecnici principali con lo stipendio da L. 13.700 a L. 16.000 raggiungibile in 12 anni oltre L. 1000 di supplemento di attività.

E' inoltre attribuito a ciascuna materia il coefficiente indicato nel programma annesso al presente decreto.

Ciò posto, la votazione per la classifica dei candidati ha luogo nel seguente modo:

il punto medio di ciascuna materia risulta dalla somma dei punti divisa pel numero degli esaminatori;

il punto medio ottenuto dal candidato in ciascuna prova si moltiplica per il relativo coefficiente;

la somma dei prodotti così ottenuti per tutte le materie costituirà la classifica di ogni concorrente.

Art. 6.

I vincitori del concorso saranno assunti, mediante decreto Ministeriale, temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale per ciascuna specialità stabilita dalle tabelle in vigore.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1924.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI,

Il Ministro per la marina:
DI REVEL.

Programma per gli esami di concorso ai posti di capi tecnici aggiunti della Regia marina, specialità artiglieri.

Coefficiente	Num. delle materie	MATERIE DI ESAMI	Se l'esame è scritto, orale o pratico
1	1	Composizione italiana	Scritto (1)
1	2	Matematica	orale
2	3	Disegno	Grafico (1) e orale
2	4	Fisica e chimica	Orale
3	5	Nozioni speciali	Orale
3	6	Esame pratico	Pratico

(1) La durata delle prove scritte e grafiche è fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

MATERIA N. 1.

Composizione italiana su tema facile. Il candidato dovrà mostrare di sapere esporre le proprie idee in forma chiara e corretta.

MATERIA N. 2.

Esegui le operazioni fondamentali sui numeri interi e sulle frazioni — Estrazione della radice quadrata — Operazioni sui numeri complessivi — Sistema metrico decimale — Regola del tre semplice e composto — Nozioni elementari di geometria piana e solida limitate alle superfici ed ai volumi più semplici.

MATERIA N. 3.

A) Prova grafica:

Esegui, copiando dal vero, in scala assegnata ed a matita, il disegno facile di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

B. Prova orale:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare dei facili disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi, deve lavorare.

MATERIA N. 4.

Corpi liquidi — Pressione dall'interno e alla superficie. — Principio di Archimede e sue applicazioni — Corpi aeriformi — Pressione e loro misura — Barometro — Cenni sulle macchine pneumatiche e pompe — Temperature e calore e loro misura — Calore specifico — Sorgenti di calore — Propagazione del calore — Dilatazione termica — Cambiamenti di stato fisico — Cenni sulla corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche — Misura della corrente — La pila e l'accumulatore — Cenni sui vari fenomeni naturali elettrici.

Cenni sui simboli e formule chimiche per indicare i vari corpi — Ossigeno ed idrogeno — Aria atmosferica — Azoto e composti dell'azoto — Cloro ed acido cloridrico — Zolfo ed idrogeno solforato — Acidi solforico e solforoso — Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico — Fosforo e fosfati — Carbonio e silicio e loro composti — Generalità sui metalli e sulle leghe — Ossidi, idrati e sali più notevoli.

MATERIA N. 5.

(Nozioni speciali).

Esplosivi, proprietà termiche degli esplosivi, composti organici da cui derivano i principali esplosivi. Metodi di fabbricazione degli esplosivi.

Classificazione degli esplosivi. Conoscenza dei principali esplosivi quali: polvere nera, balistite, nitroglicerina, nitrocellulosa, polvere C., fulmicotone, tritolo, esanitrodifenilamina, tetril, ammonal, fulminato di mercurio, miscela detonante, incendiivi pirotecnici.

Verifica e collaudo degli esplosivi, influenza della granitura delle cariche di lancio sulla loro combustione e conseguenze che ne derivano sulla pressione nell'interno delle armi e sulla velocità iniziale dei proiettili.

Conoscenza particolareggiata delle principali verifiche da eseguirsi sugli esplosivi; verifica oculare, saggi di stabilità, ecc. Conoscenza sommaria dei metodi di verifica usati dai laboratori chimici.

Norme per la conservazione degli esplosivi a bordo e nelle polveriere; precauzioni da usare.

Conoscenza sommaria dei principali gas tossici e liquidi infiammabili — apparecchi di protezione.

Relazione che deriva dal contatto degli esplosivi con i principali metalli.

Effetti prodotti dal maneggiamento dei vari tipi di esplosivo sull'organismo umano e norme per prevenirli e combatterli.

Imballaggi, spedizioni, trasporti, imbarchi e sbarchi degli esplosivi.

Cognizioni generali sulle artiglierie della Regia marina e sulle armi subacquee.

Cenni sulla seta, le sostanze tessili e gli altri ingredienti che servono alla confezione delle cariche.

Conoscenza dei vari tipi di proiettili, cariche, cartucce, spolette, inneschi, detonanti, artifici, ecc., in uso nella Regia marina.

Nozioni sulla costruzione e collaudo di tutti i materiali di munizionamento.

Conoscenza della preparazione delle varie parti del munizionamento e delle precauzioni relative.

Conoscenza dei principali macchinari e delle operazioni necessarie per il confezionamento e sconfezionamento delle munizioni in genere, per ricottura, ricalibramento e lavaggio dei bossoli, per il confezionamento dei fuochi d'artificio, per il caricamento dei proiettili, spolette, cannelli, inneschi.

MATERIA N. 6.

Esame pratico:

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni e delle successive fasi di lavorazione.

Il candidato dovrà dar prova di saper giudicare come un lavoro, sia stato eseguito, sia rispetto alla lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione e dal disegno, e di sapere eseguire il collaudo.

Il Ministro per le finanze:
DE' STEFANI,

Il Ministro per la marina:
DI REVEL.

BOSELLI GIUSEPPE, gerente.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.